

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1526

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri**

(BERLUSCONI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(SCAJOLA)

**col Ministro della difesa**

(MARTINO)

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio**

(MATTEOLI)

(V. *Stampato Camera n. 2361*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 giugno 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 giugno 2002*

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.

## Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.350 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI LITUANIA**

**SULLA COOPERAZIONE  
NEL CAMPO DELLA DIFESA.**





**Accordo tra il**  
**Governo della Repubblica Italiana**  
**ed il**  
**Governo della Repubblica di Lituania**  
**sulla cooperazione nel campo della Difesa**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, denominati in seguito "le Parti":

- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- constatando che i principi e le intenzioni della Carta di Parigi per una nuova Europa, il Documento di Vienna adottato nel 1994, il Trattato "Forze Armate Convenzionali in Europa" e la "Partnership For Peace" segnano una svolta nella storia dell'Europa;
- considerando l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico pilastro di stabilità e sicurezza;
- tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica di Lituania;

si sono accordati su quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

**ARTICOLO 2**

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa, saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Lituania.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Vilnius allo scopo di elaborare e concordare, ove se ne ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica di Lituania. Nel citato Programma di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

### ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

1. sicurezza e politica di difesa;
2. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della Difesa;
3. funzionamento delle Forze Armate in una società democratica, inclusi aspetti legali;
4. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;
5. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
6. organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;
7. formazione/addestramento;
8. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
9. medicina militare;
10. storia militare;
11. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

### ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

- incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti;
- scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
- organizzazione ed esecuzione di attività comuni nell'ambito del programma della Partnership for Peace;
- partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- contatti fra istituzioni militari similari;



- discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;
- visite di navi, aerei ed altre strutture militari;
- scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- scambi di attività culturali e sportive.

### ARTICOLO 5

Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità ed in funzione dell'Articolo 2 del presente Accordo, in particolare:

la Parte ospite si assume:

- le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno;
- i costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione;

la Parte ospitante si assume:

- le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché alle attività stesse che organizzerà.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti.

La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, è demandata a successivi Accordi specifici.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle Leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti.

In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese legate al trasporto del malato in Patria.

Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

#### ARTICOLO 6

Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte originatrice

Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi mezzo contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni.

Le Parti garantiscono che gli eventuali documenti, materiali e informazioni scambiate, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati, secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo, sia degli Enti che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari Intese tra le Parti.

Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non possono essere usate a danno degli interessi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Lituania.

Qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere presi tra le Autorità responsabili dei due Paesi. Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Accordo deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di trattative contrattuali.

Un Accordo sulla Sicurezza, tra i due Governi, garantirà la corrispondenza dei vari livelli di classifica di segretezza nonché la tutela delle informazioni classificate eventualmente scambiate.

#### ARTICOLO 7

Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo è effettuato tramite le rispettive Ambasciate.

#### ARTICOLO 8

Le vertenze riguardanti l'interpretazione e l'impiego del presente Accordo saranno risolte per mezzo di trattative tra le Parti.

**ARTICOLO 9**

- Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.


Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e potrà essere modificato in qualsiasi momento per Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

- La validità del presente Accordo sarà automaticamente prolungata per altri cinque anni se una delle Parti non informerà per iscritto l'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza del predetto termine circa la sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.



In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a VENEZIA, il 27 MARZO 1999 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e lituana tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per il Governo  
della Repubblica di Lituania



Servizio del Contrasto  
Diplomatico - Consolare  
dei Visi e dei Passaporti  
del Ministero degli Affari Esteri  
Roma

